



Comune di Parma

SETTORE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

S.O. TURISMO

OGGETTO: Richiesta di preventivi finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE», per un servizio di comunicazione e promozione del progetto "EMILIA BIKE"

CAPITOLATO SPECIALE

ART.1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di comunicazione e promozione del progetto "EMILIA BIKE";

ART.2 – CONTESTO DI RIFERIMENTO

"EMILIA BIKE" è un progetto che rientra nel "PROGRAMMA DI PROMOZIONE TURISTICA LOCALE (PTPL) 2022 - Ambito 2 – Iniziative di promozione turistica di interesse locale" di DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA. Esso coinvolge un partenariato di 12 Enti Locali distribuiti sul territorio delle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, di cui il Comune di Parma è Capofila. Obiettivo comune agli Enti che compongono il partenariato del progetto "EMILIA BIKE" è quello di cogliere le opportunità offerte dalle tendenze in forte crescita del settore cicloturistico e di realizzare specifiche e differenziate attività di comunicazione e promozione del segmento *bike*, arrivando a configurare una proposta turistica forte e specifica.

ART. 3 – OBIETTIVI

Il traguardo cui i partner di progetto tendono è la valorizzazione del territorio delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia quale *asset* unitario, mettendo a sistema l'offerta dei partner già presente, seppur in maniera non omogenea, e valorizzando le specificità dei singoli territori coinvolti facendo leva sul cicloturismo e sul concetto di "*slow-mix*" che caratterizza il payoff di DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA, ovvero "*La terra dello slow-mix*". Nelle intenzioni dei partner, le attività di comunicazione e promozione del progetto EMILIA BIKE fanno della bicicletta, sia tradizionale/muscolare - ma in particolare la *e-bike* - il mezzo per scoprire il territorio e, allo stesso tempo, la chiave per raccontare le molteplici unicità delle singole aree che vanno a comporre un'offerta variegata ma unica. Il target a cui si rivolge il progetto, e di conseguenza la comunicazione e promozione, è individuabile in coppie, famiglie e gruppi di amici cicloturisti provenienti dal mercato nazionale (segnatamente Nord e Centro Italia), utilizzatori sia della bicicletta tradizionale, ma anche della *e-bike* in



particolare. In un secondo momento, la proposizione del progetto verrà estesa anche ai mercati esteri con focus principale a quelli limitrofi: Francia, Svizzera, Austria e Germania.

ART. 4 - PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio di comunicazione e promozione del progetto "EMILIA BIKE" dovrà comprendere:

1. produzione di video professionali e strumenti narrativi dedicati alla promozione turistica del segmento bike del territorio di Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia). Si richiede la realizzazione di **almeno n. 5 puntate/video** finalizzate alla narrazione del territorio attraversato da due o più percorsi ciclistici identificati dai partner di progetto, valorizzando sia i percorsi che gli elementi di pregio (ambientali, paesaggistici, culturali e della produzione enogastronomica) dei luoghi attraversati. Le puntate/video dovranno avere una durata indicativa di 10/12 minuti cadauna, e prevedere l'ingaggio di un personaggio noto al pubblico, quale conduttore della puntata, che sperimenta, in sella alla sua bicicletta, i percorsi del territorio e ne racconta, anche con il contributo di testimonial esperti dei luoghi, le bellezze e tipicità. L'identificazione delle località e degli attrattori toccati dal percorso ciclistico, oltre che dagli esperti dei luoghi visitati, è da attuarsi in stretta collaborazione con la S.O. Turismo del Comune di Parma e con i partner del progetto "EMILIA BIKE". Le puntate/video dovranno avere contenuti di alta qualità ed essere pubblicate sui principali e più visitati canali digitali e web-tv dedicati all'outdoor e al ciclorismo, assieme ad articoli redazionali di accompagnamento per ciascuna puntata.
2. creazione, a partire dal materiale video girato per la realizzazione delle 5 puntate/video di cui al punto 1, di video con tagli e formati differenti (clip, pillole, ecc.) per l'utilizzo su molteplici canali social (YouTube, Facebook, Instagram, ecc.);
3. realizzazione di almeno n. 2 percorsi ciclistici virtuali, individuati fra quelli che compongono l'offerta complessiva del progetto "Emilia Bike" in stretta collaborazione con la S.O. TURISMO del Comune di Parma e dei partner di progetto. Obiettivo della virtualizzazione dei percorsi è quello di renderli fruibili, attraverso l'utilizzo di tecnologie come la realtà aumentata, la High Definition e la Real Life Video, per un'esperienza virtuale di cicloturismo indoor sulla quale poter coinvolgere differenti attori e destinatari in momenti diversi dell'anno. In particolare vanno previste le seguenti attività: a) produzione tracce GPX e Video HD dei percorsi individuati; b) virtualizzazione dei percorsi individuati su piattaforma Rouvy; c) brandizzazione dei percorsi individuati con i loghi dei partner del progetto "Emilia Bike; d) organizzazione e gestione n. 2 eventi ad hoc (uno per ciascuno dei due percorsi virtualizzati), come ad esempio una gara ciclistica virtuale, caratterizzati da molteplici possibilità di fruizione, ovvero destinati a diverse tipologie di utenti (gareggiatori, spettatori, atleti, appassionati di ciclismo).

ART. 5 – TEMPI DI ESECUZIONE

Il servizio avrà durata a partire dalla sottoscrizione del contratto e si concluderà entro il 30/09/2022. In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale nei termini e con le modalità descritte all'art. 15 del presente Capitolato

ART. 6 – PROPRIETA' DEL PRODOTTO OGGETTO DEL SERVIZIO

Qualunque opera od elaborato prodotto dall'affidatario nell'espletamento del presente servizio rimarrà di proprietà piena ed esclusiva degli Enti che costituiscono il partenariato del progetto "EMILIA BIKE", i quali si riservano ogni diritto e facoltà in ordine alla sua utilizzazione. È fatto divieto all'aggiudicatario di utilizzare, anche parzialmente, i risultati dell'attività oggetto del presente appalto per proprie pubblicazioni ovvero fornirli, anche parzialmente, a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune di Parma.

ART. 7 – PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Non è ammesso preventivo alternativo o che comunque risulti difforme rispetto all'oggetto della presente procedura di approvigionamento. Il prezzo offerto rimarrà invariato fino al termine del servizio. Il prezzo offerto si intende comprensivo di ogni onere accessorio (come, per esempio, costi relativi ad eventuali diritti di immagini, SIAE per la musica scelta e rilascio di eventuale documentazione tecnica). La semplice presentazione del preventivo implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nella lettera invito e al presente documento. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, questo Comune non assumerà alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente capitolato.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente capitolato non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Ente.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle scadenze di legge derivanti dall'espletamento del servizio e a garantire una rapida risposta ai quesiti presentati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di non divulgare a terzi le informazioni riservate trattate nel corso dell'espletamento del servizio.

Ha altresì l'obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'espletamento dell'incarico. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'Amministrazione comunale si impegna a consegnare tempestivamente all'Appaltatore la documentazione necessaria all'espletamento del servizio, a collaborare ai fini dell'esecuzione dello stesso ed informare l'Appaltatore su qualsiasi variazione inerente il servizio affidato.

Qualora siano necessari incontri per garantire l'espletamento del servizio, l'appaltatore provvederà a recarsi presso gli uffici del Comune.

ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'impresa ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento. L'impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice appalti, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente provvederà a pagare anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. L'inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi consentirà all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto di appalto, con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore dell'Amministrazione medesima.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente capitolato, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Ente e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

È prevista la costituzione della garanzia definitiva, ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

L'esonero dalla garanzia definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo ai sensi dell'art. 103, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, previsto, nella fattispecie, in una miglioria dell'offerta di **almeno il 5%** del valore dell'affidamento. In mancanza, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà richiesta la garanzia definitiva pari al 10 % dell'importo netto contrattuale, da costituire con le seguenti modalità:

- versamento presso TESORIERE DEL COMUNE DI PARMA – INTESA SANPAOLO S.p.A.; CAUSALE: "Servizio di comunicazione e promozione del progetto EMILIA BIKE"
- fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c., nonché l'operatività della fideiussione medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia definitiva deve avere efficacia per tutta la durata del contratto. Per l'eventuale riduzione della garanzia si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016. Per fruire della riduzione l'operatore economico deve segnalare il possesso dei relativi requisiti documentandoli nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà erogato, a seguito del ricevimento di fattura elettronica, solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna di quanto previsto ai vari punti dell'articolo 4 del presente capitolato, secondo i termini di esecuzione previsti all'articolo 5.

La fatturazione mensile dovrà esser accompagnata da un report completo delle attività svolte per servizio.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tutte le verifiche ed i controlli del caso volti ad accertare la regolarità delle prestazioni assolate entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla consegna di quanto previsto ai vari punti del capitolato

Il codice univoco da utilizzare per l'inoltro delle fatture al Comune di Parma è **UFQSY8**. A seguito dell'affidamento sarà cura dell'Amministrazione comunicare le informazioni necessarie per la completa compilazione della fattura elettronica, onde evitare che venga restituita per mancanza di dati, compromettendo la tempestività dei pagamenti. Il pagamento avverrà in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura, che dovrà essere intestata a: Comune di Parma – Settore Comunicazione e Promozione del Territorio – S.O. TURISMO – Strada Repubblica 1 - 43121 Parma. È concessa, a richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione del prezzo ai sensi e nelle modalità dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso, l'anticipazione verrà erogata solo dopo che sia intervenuta la stipula del contratto.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Parma.

L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 14 – SUBAPPALTO

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, salvo la disciplina di cui all'art. 105 del Codice appalti. Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione del preventivo e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dal sopraccitato art. 105 del Codice appalti.

ART. 15 - PENALITÀ'

In caso di ritardo o errori negli adempimenti previsti e compresi nel servizio di cui all'art. 2 del presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà mantenere indenne il committente da qualunque danno economico conseguente all'inadempimento e a tal fine dovrà dimostrare di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per danni professionali.

Qualora il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto verificasse inadempienze nella prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte fossero ritenute insufficienti dall'Amministrazione comunale, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione si riserva di valutare l'applicazione di una penale pari all'1 per mille sul valore del contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di attivazione del servizio, salvo ritardi imputabili all'Amministrazione, oltre all'eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo.

La notifica di eventuali sanzioni saranno contestate all'Impresa aggiudicataria a mezzo PEC e l'importo potrà essere recuperato dall'Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'aggiudicatario inadempiente.

Nel caso di reiterati ritardi l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale mancata esecuzione del servizio.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del Codice appalti. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente capitolato ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva; garanzia definitiva; divieto di cessione del contratto - cessione del credito; obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore;

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 17 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice appalti. L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, co.1, del Codice appalti. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 18 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITA' DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 110 del Codice appalti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del medesimo Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Per quanto non qui espressamente previsto si applica l'art. 110 del Codice appalti.

ART. 19 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura della fornitura oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione appaltante.

ART. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice appalti, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice appalti. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice appalti. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto dalla determinazione 31 Maggio 2017, n. 556 di ANAC.

ART. 21 - FORO COMPETENTE E NORME FINALI

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Parma. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.

ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 dello 30/06/2021 l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai precedenti paragrafi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai precedenti paragrafi e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente capitolato. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Parma, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica n.1. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Parma, Ufficio relazioni con il pubblico, via e-mail urp@comune.parma.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Parma ha designato il Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile rivolgersi scrivendo a dpo@comune.parma.it.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Parma per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di procedere all'istruttoria della pratica.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta

pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere all'istruttoria da Lei richiesta.